



Stefano Ferri

Repertorio N. 1634

Progressivo N. 1059

ATTO COSTITUTIVO DI
SOCIETA' DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA
REPUBBLICA ITALIANA

Il cinque aprile duemiladiciotto.

- 05/04/2018 -

In Terracina, nel mio studio.

Innanzi a me dott. Stefano Ferri, notaio in Terracina con lo studio in via Derna n. 16, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Latina,

sono presenti i cittadini italiani:

- **Salvatelli Lorenzo**, nato ad Ancona il 07 gennaio 1973, c.f. SLV LNZ 73A07 A271J, residente a Terracina, via Cavallo Bianco snc;
- **Cerulli Irelli Tommaso Pio**, nato a Roma il 12 settembre 1982, c.f. CRL TMS 82P12 H501B, residente ivi, via Toscana n. 1;
- **Bianchini Riccardo**, nato a Firenze il 28 novembre 1975, c.f. BNC RCR 75S28 D612G, residente ivi, via Veracini n. 38.

Io notaio sono certo dell'identità personale delle parti, che dichiarano che i suddetti dati personali sono corretti.

Art. 1) E' costituita tra le parti una società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata avente:

- **denominazione:** "OXYGENE SAIL - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla anche "OXYGENE SAIL - s.s.d. a r.l.";
- **sede:** in Comune di Monte Argentario, con indirizzo - ai soli fini di cui all'art. 111-ter disp. att. c.c. - in località Cala Galera, ufficio 45;
- **durata:** indeterminata;
- **oggetto:** quello indicato nell'allegato Statuto sociale, cui si rinvia.

Art. 2) Viene nominato amministratore unico della società con tutti i poteri di legge ed a tempo indeterminato **Cerulli Irelli Tommaso Pio**, che accetta la carica dichiarando che nei suoi confronti non sussistono cause di decadenza o ineleggibilità ad amministratore di società.

Art. 3) Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), suddiviso in quote il cui numero è pari a quello dei soci.

Esso viene sottoscritto dai soci in denaro come segue:

- da Salvatelli Lorenzo, per euro 4.000,00 (quattromila virgola zero);
- da Cerulli Irelli Tommaso Pio, per euro 4.000,00 (quattromila virgola zero);
- da Bianchini Riccardo, per euro 2.000,00 (duemila virgola zero).

I soci si danno atto reciprocamente che ai sensi di legge il 25% (venticinque per cento) del capitale suddetto è stato versato fuori dal presente atto in contanti all'organo amministrativo, che ne rilascia quietanza.

Art. 4) Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2018 (duemiladiciotto).

Art. 5) Lo Statuto contenente le norme relative al funzionamento della società si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne

Registrazione Telematica
Eseguita il 13 aprile 2018
Numero 4008
Serie 1T
Euro 356,00
Agenzia Entrate Competente
LATINA

ISCRITTO PRESSO
IL REGISTRO IMPRESE
della MAREMMA E DEL TIRRENO
in data 13/04/2018
Prot. 12015/2018





ALLEGATO "A"
atto n. 634/1059
del 05/04/2018

----- STATUTO -----

Art. 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata: "OXYGENE SAIL - SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA A RESPONSABILITA' LIMITATA", in sigla anche "OXYGENE SAIL - s.s.d. a r.l.".

Art. 2) La sede della società è in Comune di Monte Argentario. -----
La società potrà istituire sedi secondarie, filiali, succursali ed unità operative locali, sia in Italia sia all'estero. -----

Art. 3) La durata della società è indeterminata. -----

Art. 4) La società non ha scopo di lucro e la sua attività è indirizzata al soddisfacimento di interessi collettivi. La finalità della società è quella di creare un centro di formazione marinara in grado di consolidare tra le nuove generazioni i valori di solidarietà, giustizia sociale, equità e integrazione culturale, atti alla crescita civile ed economica del nostro Paese; attraverso l'attività nautica che da sempre unisce e mescola e modella culture, economie e pensieri, lo sport dilettantistico della vela può rappresentare una via di uscita alle contraddizioni forti che nella società moderna generano conflitti e disuguaglianze. Grazie alla sua conformazione geografica e morfologica, l'Italia può rappresentare un faro per l'Europa, in grado di ridare luce e vigore al sogno d'integrazione Europeo. -----

La società ha per oggetto le seguenti attività: -----

a) la promozione, diffusione e conoscenza delle attività sportive dilettantistiche ed in particolare dello sport della vela dilettantistica e dell'arte marinara; -----
b) la formazione e l'addestramento dei propri allievi alla navigazione a vela senza limiti ed al conseguimento della patente nautica, attraverso percorsi didattici realmente efficaci alla navigazione d'altura; -----
c) la partecipazione e l'organizzazione, direttamente o in collaborazione con altri soggetti, in ordine a competizioni sportive nazionali ed internazionali, attività culturali, ricreative, formative, turistiche e del tempo libero; -----

d) la promozione di attività didattiche per l'avvicino, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive dilettantistiche; -----
e) l'istituzione e la gestione di servizi, strutture, impianti, centri estivi ed invernali per le finalità di cui sopra, sportive e culturali e comunemente per lo svolgimento delle attività che siano giudicate idonee al raggiungimento degli scopi sociali; - la locazione ed il noleggio di nautici ed imbarcazioni, anche da diporto; -----

f) la promozione e partecipazione ad iniziative volte alla tutela ambientale in Italia e all'estero, con particolare riferimento al patrimonio costiero, marino, montano e fluviale; -----

g) la promozione e partecipazione, diretta, per il tramite o in collaborazione con altre associazioni, fondazioni e/o altri soggetti giuridici, ad iniziative volte a finalità di beneficenza; -----

h) l'adesione in Italia ed all'estero a competizioni sportive e culturali, l'organizzazione di squadre sportive e la partecipazione a qualsiasi

parte integrante e sostanziale.

Art. 6) L'importo globale delle spese del presente atto e sue conseguenze, pari a euro 1.500,00 (millecinquecento virgola zero), sono poste a carico della società.

Quest'atto, scritto in parte da persona di mia fiducia con sistemi elettronici ed in parte da me notaio con i suddetti sistemi ed anche a mano, su quattro pagine di un foglio, unitamente a quanto allegato è stato da me notaio letto alle parti, che a seguito di mia interpellanza lo hanno confermato e con me notaio lo sottoscrivono alle ore dodici e quarantacinque.

F.to: Lorenzo Salvatelli - Tommaso Pio Cerulli Irelli - Bianchini Riccardo - Notaio Stefano Ferri - Sigillo.

attività che sia giudicata idonea al raggiungimento degli scopi sociali;
i) l'organizzazione e la promozione di convegni, congressi, tavole rotonde, fiere, meeting, viaggi, corsi di formazione, centri di studio ed addestramento, nei settori sportivo, ricreativo, turistico e culturale; la gestione di corsi di avviamento allo sport, attività motorie e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori del settore sportivo e culturale ed in genere tutte quelle attività che possono arricchire le conoscenze culturali dei soci e consentire loro un migliore utilizzo del tempo libero;

l) la redazione, la presentazione, la pubblicazione e la diffusione di riviste, libri, opuscoli, prontuari, audiovisivi nonché lo sviluppo di software connessi allo sport ed alla cultura in genere;

m) lo svolgimento di attività di studio, promozione e sviluppo di nuove metodologie per il miglioramento delle pratiche sportive, ricreative e culturali;

n) la partecipazione ad altre società od enti, sportivi e/o culturali in genere, o che, comunque, abbiano finalità coerenti con gli scopi di cui alle precedenti lettere;

o) la gestione di bar sociali e l'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi, manifestazioni ed ogni altra occasione di incontro organizzato al fine del perseguimento degli scopi sociali.

La società può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie aventi pertinenza con l'oggetto sociale.

La società può concedere garanzie nei limiti di legge.

Essa può inoltre assumere partecipazioni, anche azionarie, in altre imprese aventi scopi affini o analoghi.

Ricorrendone i presupposti legali, la società potrà chiedere tutte le agevolazioni finanziarie, contributive, fiscali ed economiche previste dalle normative vigenti, in ambito nazionale, comunitario ed internazionale. Si chiarisce che:

- è vietata l'attività di raccolta di risparmio presso il pubblico;

- ogni attività richiedente autorizzazioni amministrative o un capitale minimo sarà intrapresa solo dopo la concessione di esse o l'eventuale adeguamento del capitale;

- tutte le attività protette saranno demandate a professionisti abilitati che effettueranno la prestazione relativa sottoscrivendola e assumendosene di persona le relative responsabilità.

Art. 5) Il capitale sociale è di euro 10.000,00 (diecimila virgola zero), diviso in quote il cui numero è pari a quello dei soci.

Art. 6) Le quote sociali sono pari al numero dei soci ed attribuiscono ai loro titolari diritti in proporzione al loro ammontare in relazione al capitale sociale.

Art. 7) In caso di contitolari di una quota sociale, i diritti sociali ad essa connessi devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato ai sensi degli artt. 1105 e 1106 c.c. Si applica l'art. 2347 c.c.

Art. 8) Le partecipazioni sociali non sono rivalutabili.

In caso di trasferimento delle partecipazioni sociali o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.

A tal fine il socio che intende trasferire la propria partecipazione deve darne comunicazione a tutti gli altri soci mediante lettera raccomandata o pec indicando il nominativo dell'acquirente, il corrispettivo e tutte le altre condizioni dell'alienazione. La comunicazione vale come proposta contrattuale nei confronti dei soci, che possono determinare la conclusione del contratto comunicando al proponente la loro accettazione entro trenta giorni dall'invio della proposta.

In caso di esercizio del diritto di prelazione da parte di più soci, questi si dividono la quota offerta in vendita in modo che tra essi rimanga inalterato il rapporto di partecipazione al capitale sociale.

La rinuncia al diritto di prelazione, espressa o presunta nel caso di mancata risposta nel termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione, consente al socio di cedere liberamente la sua quota esclusivamente al soggetto e alle condizioni indicate nella comunicazione. Il trasferimento deve comunque avvenire entro i trenta giorni successivi alla rinuncia al diritto di prelazione.

Art. 9) Quando l'intera partecipazione sociale appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, nonché quando si costituiscono o ricostituisce la pluralità dei soci, l'Organo amministrativo dovrà effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2470 c.c. L'unico socio o colui che cessa di essere tale può parimenti provvedere alle suddette formalità pubblicitarie.

Art. 10) Il diritto di recesso spetta in tutti i casi previsti dalla legge. Esso dovrà essere esercitato mediante lettera raccomandata a/r o pec indirizzata all'Organo amministrativo presso la sede sociale, e contenente le generalità complete del socio recedente e l'indicazione del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Detta raccomandata o pec dovrà essere spedita entro 15 (quindici) giorni dalla iscrizione nel Registro delle Imprese della decisione che legittima il recesso ovvero - in difetto di suddetta formale decisione - dalla conoscenza del fatto o dell'atto che comunque legittima il recesso.

Art. 11) In tutti i casi di rimborso delle partecipazioni sociali ai soci a seguito di recesso o per altre cause, il rimborso avverrà al valore nominale.

Art. 12) Sono di competenza dei soci le materie previste dall'art. 2479 c.c., ivi compresa la nomina dell'Organo Amministrativo.

Art. 13) L'assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo con qualsiasi comunicazione idonea ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento (ad esempio: raccomandata a/r o a mano, fax, p.e.c., ecc.), spedita ai soci, presso uno dei loro recapiti risultanti dal Registro delle Imprese, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso deve contenere l'indicazione di giorno, luogo e ora dell'adunanza, con l'elenco delle materie da trattare.

Bruno Svelti

Tommaso Pi. Conelli

Giulio Piccolo

Notario



La convocazione può avvenire sia nel Comune in cui ha sede la società sia altrove, purché in Italia.

In mancanza delle formalità previste per la convocazione, in ogni caso le delibere si intendono adottate sussistendo le condizioni previste dall'art. 2479-bis, ultimo comma, c.c.

Art. 14) L'assemblea è presieduta - a seconda del sistema di amministrazione adottato - dall'Amministratore Unico, ovvero dal Presidente o dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione; in mancanza, essa è presieduta dal socio designato dagli intervenuti.

I quorum, sia costitutivi che deliberativi, sono quelli legali.

Art. 15) Salvo quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, c.c., le decisioni dei soci possono essere adottate anche mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto dai soci.

L'iniziativa spetta all'Organo Amministrativo e il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dall'avvio. In tali casi dai documenti sottoposti ai soci e da essi sottoscritti devono risultare con chiarezza: l'argomento oggetto della decisione, l'approvazione, la firma e la relativa data. Ove nominato, anche all'Organo di controllo saranno comunicati detti documenti, anche al fine di formulare eventuali osservazioni.

Tutti tali documenti devono essere restituiti all'Organo amministrativo e conservati agli atti della società. Le decisioni così adottate devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci, al pari dei verbali assembleari.

Art. 16) La società è amministrata da un Amministratore Unico o da più amministratori (da tre a cinque) nominati per la prima volta nell'atto costitutivo, e successivamente dall'assemblea.

Gli amministratori possono essere scelti anche tra i non soci, vengono nominati per un triennio o per la diversa durata - anche indeterminata - che i soci stabiliranno all'atto della nomina, e sono rieleggibili. L'assemblea che nomina le cariche sceglie tra le varie forme di amministrazione.

Art. 17) Oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio, ove consentito agli amministratori potrà essere riconosciuto di volta in volta un compenso in sede di approvazione del bilancio ed in relazione all'andamento della gestione sociale.

Art. 18) Qualora gli amministratori siano più di uno essi formano il Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, quando esiste, ove non vi abbia provveduto l'assemblea nomina il Presidente; può altresì nominare tra i suoi membri, ove lo ritenga opportuno, un Vice-presidente e uno o più amministratori delegati conferendo agli stessi propri poteri nel rispetto delle norme di legge. Le cariche di presidente o di amministratore delegato sono cumulabili.

Il consiglio di amministrazione funziona con le modalità di seguito indicate. Esso deve essere convocato ogni qualvolta lo richiedano gli interessi della società ed ogni volta che uno degli amministratori ne

faccia richiesta per iscritto, presso la sede sociale od altrove, purché nel territorio di uno stato membro dell'Unione Europea, mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, o posta elettronica anche certificata da inviarsi a cura del presidente o del vice presidente o di un amministratore delegato, cinque giorni prima della riunione, salvo i casi di urgenza per i quali sarà sufficiente il preavviso di un giorno. Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voto ed in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza. Sono tuttavia valide le riunioni del consiglio di amministrazione, anche non convocate, qualora siano presenti tutti gli amministratori in carica e assistano tutti i sindaci effettivi, ove nominati. In deroga al metodo collegiale è consentito che i membri del consiglio di amministrazione esprimano le proprie decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, purché dai documenti sottoscritti dai consiglieri risultino chiaramente l'argomento oggetto della decisione ed il consenso espresso. Tale procedura potrà svolgersi con le modalità prescelte dal presidente del consiglio di amministrazione ovvero dal soggetto che attiva il procedimento decisionale. Occorrerà comunque che le modalità prescelte garantiscano a tutti i consiglieri il diritto di partecipare alla decisione e di ricevere adeguate informazioni in merito al suo oggetto. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro quindici giorni dalla data in cui è pervenuta, all'ultimo consigliere interpellato, l'istanza a pronunciarsi in merito, ovvero nel maggior termine indicato nell'istanza stessa. È ammessa la possibilità che le riunioni del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, il consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il presidente, dove pure deve trovarsi il segretario dell'adunanza.

Art. 19) All'Organo amministrativo spettano le più ampie facoltà per il compimento di tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Art. 20) All'Amministratore Unico, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, agli Amministratori Delegati nei limiti della loro delega, spettano la firma e la rappresentanza della società, di fronte ai terzi ed in giudizio.

È fatto divieto agli amministratori delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciute dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

Parimenti non possono essere nominati amministratori, ovvero deca-

Tommaso Pio Ceccarulli
Stefano Ferraro

Stefano Ferraro



dono dalla carica, coloro i quali siano colpiti da provvedimenti disciplinari degli organi della Federazione sportiva nazionale o dell'Ente Nazionale di promozione sportiva a cui la società sia affiliata, nonché coloro i quali siano stati assoggettati da parte del CONI, o di altra Federazione Sportiva Nazionale, a squalifiche o sospensioni per periodi superiori ad un anno.

Art. 21) Gli amministratori possono nominare direttori, vice-direttori, procuratori per singoli atti o categorie di atti, delegando loro la firma sociale secondo opportunità o necessità.

Art. 22) Per la firma sociale gli amministratori appongono la propria sottoscrizione preceduta dalla denominazione sociale e dalla qualifica.

Art. 23) L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, e l'Organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio nei modi e nei termini previsti dal codice civile e dalle leggi in materia.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra i soci, neanche in forme indirette.

Gli utili netti di bilancio, eccettuata la parte da destinare alla riserva legale, verranno pertanto interamente reinvestiti nella società per lo sviluppo ed il perseguimento dei propri scopi, secondo quanto stabilito dai soci in sede di approvazione del bilancio.

Art. 24) Il bilancio d'esercizio deve essere sottoposto all'approvazione dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedano particolari esigenze relative allo struttura ed all'oggetto della società; in tali ipotesi l'Organo amministrativo segnala le ragioni della dilazione nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c.

Art. 25) La nomina di un Organo di controllo o di un Revisore è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.; ne è tuttavia consentita la nomina facoltativa anche in casi diversi, con decisione dei soci. Ove nominato, l'Organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo, svolge altresì la revisione legale dei conti, e ad esso si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Art. 26) I soci che non partecipano all'amministrazione della società hanno diritto di avere dagli amministratori notizie circa lo svolgimento degli affari sociali. Essi possono inoltre consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 27) Le operazioni sul capitale sociale sono regolate dagli artt. 2481 e ss. del c.c.

La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento dell'attivo suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della società, determinando le modalità del conferimento; in mancanza di

diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fidejussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la società, ai sensi di legge.

La riduzione facoltativa del capitale potrà essere decisa ed effettuata nel rispetto del principio di non lucratività dello scopo sociale e del divieto di distribuzione tra i soci dei proventi dell'attività, anche in forme indirette.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale di copia della relazione dell'Organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società, corredata dalle osservazioni dell'eventuale organo di controllo.

Art. 28) Su richiesta dell'Organo amministrativo, i soci potranno eseguire finanziamenti alla società; essi potranno essere a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle vigenti normative.

Art. 29) La società è sciolta nei casi previsti dalla legge; si applicano gli artt. 2484 ss. del c.c. In tutti i casi di scioglimento della società, il patrimonio che residua all'esito della liquidazione dovrà essere interamente devoluto a fini sportivi, secondo quanto stabilito dall'assemblea dei soci. In particolare detto patrimonio potrà essere devoluto ad altro ente sportivo dilettantistico avente finalità analoghe ovvero secondo le direttive del C.O.N.I. o della Federazione sportiva nazionale di appartenenza, fatta salva diversa indicazione di legge.

Art. 30) Fatto salvo, nei limiti di legge, il ricorso all'arbitrato previsto dalla normativa della Federazione sportiva di appartenenza, qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle per le quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un Arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, su istanza della parte più diligente; la sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'Arbitro, il quale deciderà secondo equità in via irrisolvibile, disponendo altresì sulle spese.

Art. 31) La società è regolata, oltre che dalle norme del presente statuto, da tutte le altre norme che disciplinano la materia, incluse quelle dell'Unione Europea e dell'Ordinamento sportivo, nonché le norme degli statuti e dei regolamenti delle Federazioni e/o Enti di promozione sportiva a cui la società si affilierà, nella parte relativa all'organizzazione e gestione delle società affiliate; in particolare si fa riferimento ai regolamenti della Federazione Italiana Vela, di cui viene ritenuta conosciuta la giurisdizione sportiva e disciplinare, ai sensi di legge. Tutte le disposizioni dello statuto che dovessero essere o divenire incompatibili con la suddetta normativa avente carattere inderogabile si debbono intendere come mai entrate in vigore o immediatamente abrogate.

La presente copia, composta di fogli TRE
è conforme all'originale munito delle prescritte firme.
Si rilascia per uso CONSENSO
Terracina, 8 APRILE 2018



Notario Stefano Ferdi